



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 18 ottobre 2023

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di TERNI**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO n.117/2023 - STP - maggioranze

L'ordine di Terni, riportando la richiesta di un iscritto, chiede se è possibile iscrivere all'Ordine una STP costituita da due soci: un commercialista già iscritto alla sezione A (partecipazione 90% del capitale sociale) e un socio non professionista (socio di capitale al 10%). Si precisa che l'amministrazione sarebbe affidata al solo socio professionista.

Al quesito non è allegato lo statuto della STP.

In risposta al quesito si osserva che il CNDCEC con l'Informativa n. 60 dell'8 luglio 2019, aderendo all'impostazione che tende a privilegiare i profili concorrenziali, ha chiarito che, pur ammettendo che sia consentita la costituzione di una STP in cui le maggioranze dei 2/3 in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale possano non necessariamente ricorrere cumulativamente, sarà comunque indispensabile, tramite patti parasociali e/o clausole statutarie in base agli strumenti offerti dal codice civile, limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo tale da evitare che questi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali. Tali ultime prerogative, infatti, devono sempre essere mantenute in capo ai soci professionisti ai quali va comunque garantita la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e/o decisioni societarie, in modo tale da riservare a costoro il controllo della società.

Stando a tale interpretazione e considerato quanto riportato nel quesito prospettato dall'Ordine, ricorrendo le altre condizioni previste dalla legge n. 183/2011, la STP può essere iscritta nella sezione speciale dell'Albo.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio